



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n.28 del Registro in data 27/07/2011

**OGGETTO: *Istituzione addizionale comunale energia elettrica E
RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE g.c. N. 62 DEL 28/06/2011***

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette, del mese di luglio, alle ore 19.07, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO	X	
SISTI FRANCESCO	X	
SCOLARI FEDERICA	X	
PANDURI ALESSANDRA	X	
BOSCHI ADRIANA	X	
MARCHESI ANDREA		X
SCOLARI GIANNI	X	
BRUSCHI RACHELE	X	
OTELLI SIMONE	X	

Presenti: 9 Assenti: 1

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Mariano Cocchiarella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' entrato alle ore 19.20 il Consigliere Marchesi Andrea – tutti presenti

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Il Consigliere Scolari Gianni chiede se possa essere valutata la possibilità di non intaccare per Euro 28.000,00 i soggetti passivi d'imposta, ricorrendo ad una razionalizzazione della spesa. Il Consigliere Bruschi dice che il risparmio derivante dalla rinuncia all'indennità di carica di Sindaco e Assessori potrebbe essere utilizzata per evitare l'imposizione dell'addizionale comunale energia elettrica.

Il Sindaco dice che con questa misura si è inteso mettere in sicurezza il bilancio, che dovrà essere comunque rivisitato in relazione alle scelte dell'Amministrazione. Il Sindaco dice che il minor gettito TARSU potrebbe essere di elevato importo. Dice che occorre ancora quantificare l'importo dei tagli ai trasferimenti erariali, nonché l'importo delle misure compensative in tema di ICI.

Il Sindaco ritira il punto all'O.d.G. relativo all'approvazione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

La seduta è tolta alle ore 19.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6, comma 2, D.L. 28/11/88 n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/01/89 n. 20 e s.m.i. e successivamente modificato dall'art. 5 D.lgs. 2/02/2007 n. 26 (all. A), istituisce in favore dei Comuni un'addizionale all'accisa dell'energia elettrica pari a: a) € 18,59 per mille per ogni kwh di consumo per qualsiasi uso nelle abitazioni dove gli utenti hanno la residenza anagrafica (“prima casa”), con potenza impegnata fino a 3KW, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture; b) € 20,40 per mille in favore dei Comuni per qualsiasi uso nelle seconde case;
- il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede: “nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità: a).....omissis.....; b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 gennaio 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale (vedi allegato B);

Richiamata la Risoluzione n. 3/DF del 16 giugno 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale con cui il Direttore Generale del Ministero delle Finanze risponde ad un quesito posto da un Comune non sito nella Regione Campania (Regione per cui è stata

approvata la norma speciale del comma 2 ter dell'articolo sopra citato) sostenendo che la norma di cui all'art. 2, comma 2 bis, può essere applicata a tutti i Comuni siti sul territorio nazionale e che, nel caso in cui Comuni decidano di deliberare una maggiorazione dell'addizionale, il gettito derivante dalla stessa può concorrere alla copertura integrale dei costi di gestione, infatti, "in nessun caso, il gettito conseguito deve superare il limite rappresentato dai predetti costi" (vedi allegato C);

Preso atto, dunque, che anche il nostro ente può deliberare in merito alla maggiorazione;

Atteso che, in virtù delle previsioni di cui all'art.1, c.169 della legge n. 296/2006, le deliberazioni comunali in materia di aliquote e tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio del nuovo esercizio, retroagiscono al 1^a gennaio, purché l'approvazione avvenga prima del termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato che

- il termine ordinario per l'approvazione del bilancio è fissato dal Testo Unico degli Enti Locali al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce;
- per l'esercizio 2011, esso è stato oggetto di proroghe per effetto di successivi interventi ministeriali, da ultimo quello attuato con D.M. 30 giugno 2011, che ha disposto il rinvio al 31.08.2011;

Rilevato dunque che esistono le condizioni affinché gli enti locali possano deliberare aumenti tariffari, compresa la maggiorazione dell'addizionale sull'accise di energia elettrica;

Considerato che la maggiorazione sarà valida solo nell'esercizio 2011 in quanto, secondo le disposizioni del decreto sul federalismo municipale, con decorrenza 1/01/2012, l'addizionale comunale cessa di essere applicata nelle Regioni a Statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del citato provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Preso atto che il gettito previsto per l'anno 2011 per il Comune di Castiglion Fibocchi in relazione all'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica è pari a € 28.000,00;

Visti:

- il bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione CC n.13/2011;
- la deliberazione GC n. 28/2011 di approvazione delle tariffe TARSU, con la quale, tra l'altro, si dà atto che il tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è pari, per l'anno 2011, al 82,64%;

Rilevato che la differenza di costi da sostenere in relazione al servizio è di notevole entità e che, inoltre, la previsione di bilancio riguardante la specifiche entrate dovrà essere diminuita, in conseguenza di eventi straordinari che si sono verificati dopo l'approvazione del bilancio;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, avvalersi della possibilità di aumento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, in misura pari al 100%;

Richiamati

- il disposto di cui all'art. 172, comma 1, lettera e), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 del TUEL, che espressamente stabilisce che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio, le tariffe, le aliquote di imposta...costituiscono allegato al bilancio di previsione";

- l'articolo 1, comma 169 della citata legge n. 296/2006 che prevede che gli enti deliberino tariffe e aliquote entro il termine fissato da norme statali per il bilancio di previsione, e che tali delibere, anche se successive al primo gennaio, entrino comunque in vigore retroattivamente da tale data;
- gli articoli 42 e 48 del T.U.E.L. i quali regolano le attribuzioni degli organi consiliare e giuntale;
- il comma 2 lettera f) del medesimo articolo 42 che, nello specifico, attribuisce al consiglio le competenze in materia di *“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;

Richiamata la deliberazione n.62 con cui la giunta comunale, in data 28/06/2011, ha approvato la maggiorazione dell'addizionale sull'accisa di energia elettrica per l'esercizio 2011, disponendo al contempo una variazione di bilancio legata alla prevedibile diminuzione del gettito TARSU 2011, e all'aumento del gettito conseguente alla maggiorazione riguardante l'accisa in oggetto;

Preso atto che

- qualora il provvedimento assunto con la citata deliberazione giuntale si configuri quale incremento di un'addizionale già esistente, la competenza alla relativa adozione sarà certamente riferibile all'organo esecutivo;
- qualora invece tale provvedimento venga considerato quale vera e propria istituzione di una nuova addizionale, esso dovrà considerarsi di competenza consiliare;

Ritenuto comunque far proprie le statuizioni della giunta comunale e dunque confermare la volontà espressa con la citata deliberazione GC n.62/2011 in ordine all'aumento dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica per l'anno 2011, ratificando al contempo la variazione di bilancio disposta con il medesimo provvedimento giuntale;

Preso atto che il comune di Castiglion Fibocchi, pur avendo già approvato il bilancio ed emanato i provvedimenti in materia di tributaria ad esso allegati, può, entro il 31 agosto del corrente anno, deliberare ulteriori variazioni di tariffe ed aliquote con effetto retroattivo alla data di inizio esercizio;

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:

FAVOREVOLI: 7
 CONTRARI: 3 (Otelli Simone, Bruschi Rachele, Scolari Gianni)
 ASTENUTI: -

DELIBERA

1° - di esercitare la facoltà di cui al comma 2bis, art. 2 del D.L. 29/12/2010 n. 225, così come convertito e modificato dalla legge 26/02/2011 n. 10, e per tale effetto maggiorare l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica nella seguente misura a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'esercizio finanziario 2011:

a) maggiorazione del 100% pari a € 37,18 (€ 18,59 addizionale attuale +€ 18,59 aumento) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kwh, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kwh, e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kwh, si procede al recupero della maggiorazione e della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge;

b) maggiorazione del 100% pari a € 40,80 (€ 20,40 attuale addizionale + € 20,40 aumento) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

2° - di dare atto che il maggior gettito derivante dall'aumento, che viene stimato in € 28.000,00 circa, sarà utilizzato per la copertura dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;

3° - di ratificare la variazione di bilancio legata al presente provvedimento, e già approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 62 del 28.06.2011;

4° - di confermare quanto già specificato dalla giunta comunale in merito alla presente variazione, con particolare riferimento al fatto che l'incremento del gettito dell'addizionale venga interamente destinato alla copertura delle minori entrate provenienti dalla gestione della Tassa Smaltimento Rifiuti 2011, gestione nell'ambito della quale si sono verificati eventi eccezionali, per il venir meno di importanti utenze industriali, che inducono al ridimensionamento della relativa posta di bilancio;

5° - di ratificare dunque la variazione di bilancio riguardante le seguenti risorse:

Risorsa 1.01.21 (Addizionale consumi energia elettrica)	+ 28.000,00
Risorsa 1.02.52 (Tassa Smaltimento Rifiuti)	- 28.000,00

6° - di comunicare alle società di distribuzione dell'energia elettrica assoggettate al tributo A.C.C.E.E. (Addizionale Comunale Consumo Energia Elettrica) nell'ambito del territorio, l'avvenuta approvazione del presente provvedimento di maggiorazione valido per l'esercizio finanziario 2011;

7° - di dare atto che la suddetta comunicazione dovrà essere fatta per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso i canali istituzionali da esso indicati

D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Art. 49 Pareri e Attestazioni

Delibera del Consiglio Comunale n.	del	27/07/2011
OGGETTO: APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011. RATIFICA DELLA CORRELATA VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE GC N.62/2011		
Entrate		Il Responsabile U.O. _____

Parere in merito alla Regolarità Tecnica:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Castiglione Fibocchi, lì 22 luglio 2011

Il Responsabile Servizio Tributi

Parere in merito alla Regolarità Contabile:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Castiglione Fibocchi, lì 22 luglio 2011

Il Responsabile finanziario

FABIO ROSSI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

VIA MARCO PERENNIO 67/A - 52100 AREZZO

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (AR)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2011. DELIBERAZIONE AD OGGETTO: " *ISTITUZIONE
ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA E RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO
DELIBERAZIONE GC 62/2011*".
PARERE

IL REVISORE DEI CONTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- dato atto che il responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, esprime parere favorevole;

Il sottoscritto Rossi Fabio, revisore unico del Comune di Castiglion Fibocchi, esaminata la proposta di variazione al bilancio 2011, ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

ESPRIME

parere preventivo **FAVOREVOLE.**

Castiglion Fibocchi, _26 LUGLIO 2011 _____

Dr. Fabio Rossi



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACOPRESIDENTE
Fto MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto COCCHIARELLA MARIANO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/07/2011

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d'ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

Castiglion Fibocchi, _____

Reg. pubbl. n. _____

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Fto COCCHIARELLA MARIANO

ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

- E' divenuta esecutiva il giorno: _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto COCCHIARELLA MARIANO

NOTE

- revocata con atto di . N. _____, del _____;
- integrata con atto di _____, N. _____, del _____;
- ratificata con atto di ___C.C.____, N. _____, del _____;